

Con la pubblicazione del D. Lgs. 8/2016 (entrato in vigore dal 6 Febbraio 2016) sono state modificate, fra l'altro, le sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute contributive sulle retribuzioni per i lavoratori subordinati e/o sugli emolumenti dei Co.Co.Co.

Infatti, prima di questa variazione della norma, l'omesso versamento delle ritenute effettuate determinava l'obbligo per gli organi di controllo di fare rapporto al Pubblico Ministero per l'avvio dell'iter processuale penale in capo al datore di lavoro, senza alcun riferimento all'entità dell'importo non versato.

La Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e le successive note del 6 Aprile e del 3 Maggio hanno dato le necessarie indicazioni per una corretta applicazione della nuova normativa.

Qui di seguito forniamo le notizie essenziali per uniformare i comportamenti delle aziende alle previsioni della legge.

Nel caso in cui il datore di lavoro (o committente) ometta di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate in un anno "civile" (scadenza F24 dal 16/01 al 16/12 di ogni anno) per un importo pari o inferiore a € 10.000,00 verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata fra 10.000 e 50.000 euro. Se il datore di lavoro provvede a versare le ritenute entro 3 mesi dalla notifica del verbale di accertamento da parte degli Istituti non viene applicata la sanzione prevista. La nuova norma "depenalizza" questo comportamento (ripetiamo: omissione versamento ritenute entro € 10.000 in un anno civile).

Se l'omissione supera l'importo di € 10.000 nello stesso periodo di cui al punto precedente il reato resta in essere ed è punito con la reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a € 1.032,00.

Non si dà luogo al procedimento penale se il datore di lavoro versa gli importi omessi entro i 3 mesi successivi dalla notifica dell'illecito.

La legge prevede anche un **regime intertemporale** per gli illeciti commessi prima del 6 Febbraio 2016. Infatti, richiamando il principio del *favor rei*, le omissioni messe in atto precedentemente alla nuova norma (sempre che rientrino nei limiti di € 10.000 per anno civile) vengono depenalizzate d'ufficio e saranno soggette alla sanzione pecuniaria.

Se l'importo omesso è stato superiore ai 10.000 euro, continuerà il procedimento penale.

